

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 25 gennaio 2023, n. 26
VAS-1960- REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati relativa al piano denominato: "Bari Costasud - Parco Costiero della cultura, del turismo, dell'ambiente"- Autorità precedente: Comune di Bari (BA).

La Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*"

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA*", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

Vista la DGR n. 1575 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.*" con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione, ad interim, della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.190 del 30.5.2022, con cui è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*Coordinamento VAS*" conferito alla dott.ssa Rosa Marrone, funzionario amministrativo di categoria D in servizio a tempo pieno e in determinato presso questa Sezione regionale;

Vista altresì la Determinazione Dirigenziale n. 220/2022 di decorrenza dell'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*Coordinamento VAS*" conferito alla dott.ssa Rosa Marrone;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.140 del 26/04/2022 con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 20.05.2023, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*Istruttorie procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica*" conferita all'Arch. Domenico Dello Stretto, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la

verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Premesso che:

- in data 15/11/2022 il Comune di Bari – Settore Pianificazione del Territorio - PRG- attivava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - DD 14162_2022 con allegati - Copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
 - prot363352-15112022_Attestaz-escl-VAS_CostaSUD - Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
 - Elaborato grafico lotti funzionali Parco_compressed - Elaborati del piano urbanistico comunale;
 - Relazione Illustrativa Parco- Elaborati del piano urbanistico comunale;
 - Parere Soprintendenza_CdS_del_06102022 - Contributi, pareri e osservazioni già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;
 - perimetro unito lotti costa sud - Area intervento SHAPE FILE - UTM33.
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Bari – Settore Pianificazione del Territorio - PRG provvedeva a selezionare la disposizione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII** del Regolamento regionale n.18/2013, che dichiara assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4 *"VIII: modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;"*;
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 15/11/2022 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013 con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/6ac863fe-b80f-491f-9049-733d6457fe01/1) ed inviava a mezzo PEC la nota r_puglia/AOO_089/15/11/2022/0014203, con cui si comunicava al Comune di Bari la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 23/11/2022 inviava a mezzo PEC la nota prot.AOO_089/14427 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Bari, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
- in data 02/01/2023, espletata l'istruttoria tecnico-amministrativa di competenza sulla base della documentazione pubblicata sul Portale regionale VAS, questa Sezione regionale inviava a mezzo PEC al Comune di Bari la nota prot.AOO_089-7 del 02/01/2023 di comunicazione delle ragioni ostative, di seguito riportate, relative alla sussistenza della condizione di esclusione di cui al succitato art. all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII per la variante di piano in argomento, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.:
 - *non è possibile evincere informazioni circa le zone omogenee del vigente PRG comunale "introdotte" in esito agli interventi previsti dal piano di che trattasi, né, di conseguenza, la norma tecnica che disciplinerà tali aree. Difatti nell'allegato "prot363352-15112022_Attestaz-escl-VAS_CostaSUD" viene riportato, in modo generale che "[...] in base al vigente Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n.1475/76, e successive varianti approvate, dal punto di vista strettamente urbanistico, l'intervento nella sua globalità interessa aree aventi le seguenti destinazioni:*

- “Arenili e coste” (art.30 NTA);
- “Zone per attività primarie – Tipo B” (art.35 NTA) in corrispondenza dell’alveo del Torrente Valenzano;
- Aree a verde pubblico di tipo A (verde urbano) e di tipo B (verde di quartiere)” (art.31 NTA);
- “Aree per i servizi alla residenza” (art.43);
- Aree ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o urbano” (art.32 NTA) di cui alle lett.a) attrezzature sportive, lett.b) attrezzature scolastiche di grado superiore, lett.h) destinate alla espansione e allo sviluppo dei servizi;
- “Zone per attività terziarie” (art.39 NTA);
- “Zone di Espansione residenziale C1, C2; C3” (art.51 NTA): per completezza si tratta di aree individuate come standard della pianificazione attuativa vigente ricadenti rispettivamente in PdZ Japigia e PdL n. 54/1982 A/B/C/D/E/F parallelamente a via Gentile lato nord; PP 22 Comparo 1 (S.Anna); PdL n.168/1990 e n.1777/82. Inoltre nei 6 lotti sono ricomprese aree a:
- “Viabilità” e relative fasce di rispetto (art. 25-27-28 NTA) per le quali sono previsti interventi di sostanziale riprofilazione e riqualificazione spaziale/funzionale;
- “Aree ferroviarie” (art.29 NTA);
- Aree costituenti “ Fasce di Rispetto cimiteriale” del Sacratio dei Caduti d’Oltremare;
- Aree a verde di quartiere sottoposte a limitazioni d’uso in corrispondenza del “Litorale Sud area Attrezzata Torre Quetta” (Scogliera A e Scogliera Vincolata);

mentre, in relazione alle destinazioni d’uso “da introdurre”, viene riportato, genericamente, solo che: “[...] gli interventi nei 6 lotti del Parco costituiscono la principale opera pubblica del PUE Costasud [...] determinando, con le destinazioni d’uso introdotte, una serie di [...]”, senza indicare quali sono le destinazioni introdotte, né fornendo una disamina/descrizione puntuale delle medesime in relazione ai singoli lotti individuati (come da PRG vigente e come da variante/piano) al fine di provare la sussistenza dei requisiti relativi all’articolo selezionato.

- nel summenzionato allegato “prot363352-15112022_Attestaz-escl-VAS_CostaSUD, non viene esplicitato in modo chiaro il punto “- non comportano incremento degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale” relativo all’art. 7.2 a) punto VIII, ritenendolo soddisfatto “[...] in quanto la destinazione a parco introdotta minimizza gli indici di fabbricabilità del PRG e conseguentemente gli altri parametri urbanistico edilizi” senza dettagliare gli articoli/parametri della norma di riferimento (NTA) associati alla destinazione a parco introdotta. La verifica del predetto requisito non risulta definita/comprovata, né rilevabile, dalla documentazione prodotta; infatti non sono presenti dati/tabelle plano-volumetriche di raffronto tese ad evidenziare il non superamento degli indici e parametri prescritti dall’articolo invocato, considerato che, tra gli interventi previsti dal piano, così come tratteggiati in maniera generale nell’allegato “Relazione Illustrativa del Piano” è previsto, tra l’altro, “la realizzazione di un complesso di piscine”, “piccoli edifici di servizio”, “Nuove aree attrezzate” ecc..”

- in data 17/01/2023 si acquisiva al n.556 di protocollo di questa Sezione la nota comunale prot. n.0010090/2023 pervenuta a mezzo PEC in data 11/01/2023, con cui il tecnico “POS Varianti al PRG” e il Direttore “Ripartizione Urbanistica ed Edilizia del Comune di Bari” esponevano le proprie osservazioni alla suddetta nota prot.7/2023, argomentando, tra l’altro” quanto di seguito riportato:
 “Preliminarmente si evidenzia che il PRG Quaroni del Comune di Bari si caratterizza per trenta differenti tipizzazioni urbanistiche non sempre direttamente riconducibili alla tassonomia delle “zone omogenee” del DM 1444/68, e l’attestazione prodotta individua specificamente tutte le tipizzazioni interessate dall’intervento di opera pubblica comportante variante a soli fini urbanistici al PRG. In tutta generalità, le aree di cui si varia la disciplina urbanistica con l’intervento di opera pubblica assumeranno la destinazione di “Spazi pubblici riservati a verde pubblico” qualificabili quali “Standard delle Zone omogenee A e B”, ex D.M. n. 1444 del 02/04/19682 e, riconducibili agli artt. 31 (Disciplina delle aree a verde pubblico), 52 (aree per i servizi della residenza delle zone omogenee A e B) della vigente disciplina urbanistica generale. Per una minima porzione delle aree qualificate dallo strumento urbanistico vigente quale “Aree per attrezzature sportive a livello urbano e regionale” (art.32 lett.a) NTA PRG) riconducibile alle zone omogenee di tipo

“F”, permane tale qualificazione : in particolare si tratta delle aree per le quali l'intervento prevede la riqualificazione delle attrezzature sportive esistenti [...]. Effettuato il chiarimento in merito a destinazioni e correlate norme tecniche, la tabella che segue permette l'immediato confronto delle destinazioni urbanistiche confermate e/o introdotte dal progetto di opera pubblica distinte per lotto, evidenziando le superfici in metri quadrati interessate [...]

“[...]al fine del riscontro alla richiesta di chiarimenti in ordine alla riduzione degli indici e parametri richiamati nella attestazione di esclusione da VAS, nelle tabelle che seguono, ancora distinte per lotti, sono circostanziati gli indici di fabbricabilità massimi di PRG e le relative volumetrie teoricamente realizzabili dal punto di vista strettamente urbanistico, che sono raffrontate con le volumetrie ridotte e/o esistenti nel progetto di parco costiero. Per la destinazione “Standard delle Zone omogenee A e B”, è qui utilizzato ai soli fini del computo delle volumetrie massime teoriche l'IFT di 2mc/mq, che in ogni caso risulta sovradimensionato, in quanto nel novero delle tipologie di opere pubbliche realizzabili con la destinazione di cui trattasi {aree della marina, aree attrezzate a verde e pineta, piazze ed aree attrezzate per la sosta, percorsi, orti ecc.) non prevedono la realizzazione di alcuna volumetria. [...]”

“In definitiva, le quantità [...] evidenziano una significativa riduzione delle volumetrie teoricamente realizzabili secondo il Piano Quaroni, attestata a circa l'87%, che si associa alla qualificazione delle volumetrie medesime le quali, laddove riconducibili alla residenza ed al produttivo terziario nel PRG, diventano volumetrie per servizi pubblici [...]”

PRESO ATTO delle suddette osservazioni comunali e delle tabelle di raffronto (PRG vigente-Variante) ivi contenute;

RITENUTO che le suddette osservazioni comunali sopra riportate, unitamente alle tabelle presenti, consentono di superare i motivi ostativi sopra richiamati, espressi da questa Sezione, relativi all'applicazione della condizione di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII al piano in oggetto, poiché forniscono chiarimenti e ulteriori informazioni in merito ai rilievi esposti con nota prot. 7/2023;

VERIFICATO, pertanto, che la variante urbanistica in argomento, soddisfa la condizione di esclusione di cui art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento in parola, in quanto:

- non comporta un incremento del dimensionamento insediativo globale, né degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), poiché le aree oggetto di variante *“[...] assumeranno la destinazione di “Spazi pubblici riservati a verde pubblico” qualificabili quali “Standard delle Zone omogenee A e B”, ex D.M. n. 1444 del 02/04/1968 e riconducibili agli artt. 31 (Disciplina delle aree a verde pubblico), 52 (aree per i servizi alla residenza delle zone omogenee A e b) della vigente disciplina urbanistica generale. Per una minima porzione delle aree qualificate dallo strumento urbanistico vigente “Aree per attrezzature sportive a livello urbano e regionale” (art.32 lett.a) NTA PRG) riconducibile alle zone omogenee di tipo “F”, permane tale qualificazione: in particolare si tratta delle aree per le quali l'intervento prevede la riqualificazione delle attrezzature sportive esistenti [...]”,* come si deduce dalle osservazioni e dalle tabelle di raffronto prodotte, incluse nella suddetta nota comunale, generando una diminuzione dei parametri urbanistici (volumetrie, rapporti di copertura, ecc.) rispetto al PRG vigente;
- non trasforma in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), giacché le aree oggetto di variante, così come sopra indicate, non interessano aree a destinazione agricola;
- non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, bensì l'intervento di che trattasi produrrà aumento delle superfici di spazi pubblici/collettivi.

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all' **art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, ritenere assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il

piano di che trattasi, demandando al Comune di Bari, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione;

RITENUTO altresì, di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 della variante urbanistica relativa al piano "**Bari Costasud - Parco Costiero della cultura, del turismo, dell'ambiente**", pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, intesa o atto di assenso comunque denominato in materia ambientale preventivamente all'approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere, ove prescritto;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzia della riservatezza

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'**articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica relativa al piano "**Bari Costasud - Parco Costiero della cultura, del turismo, dell'ambiente**", demandando al Comune di Bari, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione finale;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla variante urbanistica relativa al piano "**Bari Costasud - Parco Costiero della cultura, del turismo, dell'ambiente**" pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all'Autorità procedente – Comune di Bari – Settore Pianificazione del Territorio - PRG;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- il presente provvedimento, composto da n.6 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato:

- 1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
- 2) sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> Sezione VAS , in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
- 3) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Dirigente ad interim
della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)

I sottoscritti attestano che l'istruttoria tecnico-amministrativa loro affidata è stata espletata nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore:

P.O. "Istruttorie procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica"
(Arch. Domenico Dello Stretto)

Il Responsabile del procedimento amministrativo

P.O. "Coordinamento VAS"
(Dott.ssa Marrone Rosa)